Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail: tribunalefederalesicilia@lnd.it
pec tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 87 TFT 08

DEL 23 SETTEMBRE 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

AFFARI GENERALI Fax 091-6808498

Giattino Fabio 091 6808 **422**
Lo Nigro Aldo 091 6808 **421**
Porzio Franco 091 6808 **438**
sicilia.affarigenerali@lnd.it
sicilia.affarigenerali@lndsicilia.legalmail.it **(PEC)**

ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. Fax 091-6808497

Costantino Wanda 091 6808 **405**
attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it **(PEC)**

ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S. Fax 091-6808498

Cusimano Giusy 091 680**8 419**
sicilia.sgs@figc.it
sicilia.sgs@lndsicilia.legalmail.it **(PEC)**

CAMPI SPORTIVI Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe 091 6808 **424**
settoreimpiantisicilia@lnd.it
settoreimpianti@lndsicilia.legalmail.it **(PEC)**

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE (già Commissione Disciplinare Territoriale) Fax 091 6808462

Tribunalefederalesicilia@lnd.it
tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it (pec)

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE (già Commissione Disciplinare Territoriale) Fax 091 6808462

corteappellosicilia@lnd.it
cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it) (pec)

CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498

Giannopolo Calogero 091 6808 **408**
Lo Iacono Lia 091 6808 **428**
sicilia.amministrazione@lnd.it
sicilia.amministrazione@lndisicilia.legalmail.it **(PEC)**

GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496

Boatta Simona 091 6808 **463**
sicilia.giudicesportivo@lnd.it
giudicesportivo@lndsicilia.legalmail.it **(PEC)**

SEGRETERIA Fax 091 6808497

Gatto Maria 091 6808 **409**
gatto@lnd.it
gatto@lndsicilia.legalmail.it (PEC)

Cinquemani Francesco 091 6808 **425**
sicilia.segreteria@lnd.it
sicilia.segreteria@lndsicilia.legalmail.it **(PEC)**

Lo Sicco Laura 091 6808 **440**
crlnd.sicilia01@figc.it
sicilia.segreteria@lnd.it

COMMISSARI DI CAMPO
Lo Sicco Laura 091 6808 **440**
laura.losicco@lndsicilia.legalmail.it **(PEC)**

SETTORE TECNICO Fax 091 6808498

Saccà Giovanni 091 6808 **433**
sicilia.settoretecnico@lnd.it

TESSERAMENTO LND fax 091 6808498

Cutrera Giovanni 091 6808 **410**
Sconzo Giulio 091 6808 **423**
sicilia.tesseramento@lnd.it
sicilia.tesseramento@lndsicilia.legalmail.it **(PEC)**

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495

Bevilacqua Silvio 091 6808 **406**
Mendola Paolo 091-6808 **475**
sicilia.dr5@lnd.it
sicilia.dr5@lndsicilia.legalmail.it **(PEC)**

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498

Mistretta Giuseppe 091 6808 **473**
Cutrera Giovanni 091 6808 **410**
sicilia.femminile@lnd.it
femminile@lndsicilia.legalmail.it **(PEC)**

Si comunica altresì che, con deliberazione del Commissario ad Acta della F.I.G.C. del 30 Luglio 2014 approvato con deliberazione del Presidente del CONI n.112/52 del 31/07/2014 e pubblicato sul C.U. 36/A del 01/08/2014, sono stati identificati due nuovi Organi di Giustizia Sportiva Territoriale che sostituiscono la Commissione Disciplinare Territoriale:
Tribunale Federale Territoriale
tribunalefederalesicilia@lnd.it
(PEC tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it)

Corte Sportiva di Appello Territoriale
corteappellosicilia@lnd.it
(PEC cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it)

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv. Roberto Vilardo e Gianfranco Vallelunga, assistiti dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A., A.E. Pietro Consagra, e l'intervento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 23 settembre 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 07/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. D'AMICO NICOLA (Presidente all'epoca dei fatti della società A.S.D. Football Club ACIREALE);
A.S.D. F.C. ACIREALE

Con nota 7905/921 pf13-14/MS/vdb del 30/06/2014, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) le parti sopra indicate, avendo accertato che il sig. D'Amico Nicola, Presidente, all'epoca dei fatti, dell'A.S.D. F.C. Acireale aveva, in violazione degli art. 1 comma 1 e 19 comma 2 lettera a) del C.G.S. in relazione al disposto di cui all'art. 39 delle N.O.I.F. e degli art. 7 e 16 dello Statuto, sottoscritto il tesseramento dei calciatori sig.ri Cantarella Salvatore e Giuseppe Musumeci pur sapendo di essere inibito a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C. sino al 31.10.2013 in esecuzione della sanzione disciplinare deliberata dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia in data 2 maggio 2013 (C.U. n.492 del 2/5/2013;
La Società A.S.D. F.C. Acireale a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore.
Quanto sopra è emerso a seguito d'indagini sollecitate alla Procura Federale in ragione del reclamo proposto dal Presidente dell'A.S.D. Misterbianco avverso la regolarità della gara del 4 gennaio 2014 tra lo stesso Misterbianco e l'A.S.D. F.C. Acireale valevole per il

campionato di Eccellenza avendo quest'ultima società utilizzato in posizione irregolare i calciatori Giuseppe Cocuzza, Fabio Giuseppe Marletta, Salvatore Cantarella e Lorenzo Godino, i cui tesseramenti erano stati sottoscritti dal sig. Nicola D'Amico nella sua spiegata qualità nel periodo in cui lo stesso risultava inibito.
All'udienza dibattimentale odierna è comparso il sig. Nicola D'Amico, sia in nome proprio sia quale rappresentante legale della A.S.D. F.C. Acireale, il quale ha ammesso i fatti in contestazione ed ha chiesto l'applicazione delle sanzioni nel minimo edittale.
Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione a carico delle parti deferite delle seguenti sanzioni:

- mesi nove di inibizione a carico del sig. Nicola D'Amico;
- ammenda di € 3.000,00 a carico della A.S.D. F.C. Acireale.

Il Tribunale Federale Territoriale osserva che risulta inequivocabilmente dalla documentazione in atti che il sig. Nicola D'Amico, Presidente dell'A.S.D. F.C. Acireale all'epoca dei fatti, fu inibito dal Giudice Sportivo Territoriale sino al 31.10.2013, sanzione questa che venne pubblicata sul C.U. del Comitato Regionale Sicilia n. 492 del 2 maggio 2013;
Sempre dalla documentazione in atti risulta che la Commissione Tesseramenti, con propria decisione del 6 febbraio 2014, ebbe a dichiarare l'invalidità, fin dalla data di deposito, del tesseramento, di una serie di calciatori tra cui Salvatore Cantarella e Giuseppe Musumeci, atteso che detti trasferimenti risultavano sottoscritti dal sig. Nicola D'Amico nel periodo in cui lo stesso era inibito.
In ragione di quanto sopra appare inequivocabile la responsabilità del sig. Nicola D'Amico il quale, nella sua qualità di Presidente pro tempore dell'A.S.D. F.C. Acireale, pur sapendo di essere inibito, ha sottoscritto il tesseramento di diversi atleti così contravvenendo al divieto imposto dal comma 2 dell'art. 19 del C.G.S.
Alla dichiarazione di colpevolezza del sig. Nicola D'Amico consegue la responsabilità diretta dell'A.S.D. F.C. Acireale ai sensi del comma 1 dell'art. 4 C.G.S.
Le richieste della Procura Federale vanno, pertanto, accolte pur se ridefinite come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:
Inibizione per mesi tre a carico del sig. Nicola D'Amico Presidente dell'A.S.D. F.C. Acireale;
Ammenda di € 1.000,00 (mille/00) a carico dell'A.S.D. F.C. Acireale a titolo di responsabilità diretta.
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 8/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- Sig. Picciolo Giacomo, n.q. di Presidente A.S.D. Real Club Villafranca (ME) e di Vice Presidente della Pol. D. Atletico Villafranca (ME)
- Società A.S.D. Real Club Villafranca (ME)
- Società Pol. D. Atletico Villafranca (ME)

La Procura Federale con nota 139/328 pf 11-12/MS/vdb del 9/7/2014, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

A) della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 21 comma 4 N.O.I.F., da ascriversi al tesserato Sig. Picciolo Giacomo per aver ricoperto contemporaneamente, nella stagione sportiva 2010-2011, la carica di Presidente della Società A.S.D. Real Club Villafranca e quella di Vice Presidente della Società Pol. D. Atletico Villafranca;
B) della violazione di cui all'art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta da ascriversi alla società A.S.D. Real Club Villafranca
C) della violazione di cui all'art. 4 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva da ascriversi alla Società Pol. D. Atletico Villafranca

Il deferimento trae origine da un esposto della L.N.D. – C.R. Sicilia, con il quale veniva segnalato che il Sig. Picciolo Giacomo, nel corso della stagione sportiva 2010-2011, aveva ricoperto contemporaneamente la carica di Presidente della A.S.D. Real Club Villafranca (Serie C2 calcio a cinque) e di Vice Presidente della Pol. D. Atletico Villafranca (Serie D calcio a cinque); società entrambe appartenenti alla L.N.D. - Comitato Regionale Sicilia.

La Procura Federale effettuate le opportune indagini acquisiva le schede censimento delle predette Società relativamente alla stagione sportiva attenzionata e perveniva all'odierno deferimento.

Il diretto interessato, convocato dal Collaboratore della Procura Federale, faceva pervenire una nota con la quale rappresentava il suo impedimento a comparire, pur ammettendo di aver ricoperto, contemporaneamente e in società diverse ma appartenenti alla stessa Lega, le cariche dirigenziali di Presidente e Vice Presidente. Giustificava inoltre tale comportamento asserendo la propria totale buona fede ed ignoranza di alcune norme federali.

All'udienza del 23.9.14 le parti deferite non sono comparse e non hanno fatto pervenire memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la loro responsabilità e per l'effetto applicare al Sig. Picciolo Giacomo la sanzione dell'inibizione di mesi tre; alla Società A.S.D. Real Club Villafranca la sanzione dell'ammenda di € 500,00; alla Società Pol. D.Atletico Villafranca la sanzione dell'ammenda di € 500,00.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento ed in particolare le schede censimento delle società deferite (stagione sportiva 2010-2011), rileva che appare provato per tabulas che il Sig. Picciolo Giacomo abbia ricoperto contemporaneamente la carica di Presidente della A.S.D. Real Club Villafranca e di Vice Presidente della Pol. D. Atletico Villafranca nella stagione sportiva in questione.

Inoltre la stessa nota proveniente dal Sig. Picciolo costituisce una palese ammissione degli addebiti contestati allo stesso, a nulla valendo le giustificazioni addotte.

Considerato pertanto che ricoprire contemporaneamente cariche dirigenziali in società diverse e appartenenti alla stessa Lega integra la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 21 comma 4 N.O.I.F. e per l'effetto comporta anche la violazione dell'art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva delle Società di appartenenza del tesserato,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica al Sig. Picciolo Giacomo l'inibizione per mesi tre;

alla Società A.S.D. Real club Villafranca l'ammenda di € 300,00;

alla Società Pol. D. Atletico Villafranca l'ammenda di € 300,00.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 9/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. CARDILLO Sebastiano (Segretario della A.S.D. Leonzio)
A.S.D. ATLETICO LEONZIO

Con nota 1128pf 12-13/GS/reg del 4 maggio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) il Sig. Sebastiano CARDILLO, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere consentito ad un tecnico non tesserato, sottoscrivendo la distinta di gara, di svolgere l'attività di allenatore in favore della propria squadra in due gare del campionato di 3^ categoria della stagione sportiva 2012 -2013.
Con la medesima nota e per quanto ascritto al predetto dirigente è stata altresì deferita la A.S.D. ATLETICO LEONZIO, ex art. 4 comma 2 C.G.S.
Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie e/o documenti a discolpa né sono comparse all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico del tesserato e dell'ammenda di € 400,00 a carico della Società.
Il Tribunale Federale Territoriale, osserva che risulta in modo documentale (dalle distinte di gara sottoscritte dal deferito) che la Società in questione ha utilizzato quale allenatore, in almeno due gare del campionato sopra indicato, il tecnico sig. Antonio Respisi (allenatore di base - cod. 105.332), senza che lo stesso risultasse regolarmente tesserato.
Ne consegue la piena responsabilità delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte ed accertate.
Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:
- *Inibizione per mesi uno a carico dei Sig. Sebastiano CARDILLO;*
- *Ammenda di € 100,00 a carico della A.S.D. ATLETICO LEONZIO.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 10/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sigg. Agostino TIRRI e Salvatore CANGEMI (non soci riconducibili alla A.S.D. Cus Palermo)
A.S.D. CUS PALERMO

Con nota 1129pf 12-13/GS/reg del 5 maggio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) i Sigg. Agostino TIRRI e Salvatore CANGEMI, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere consentito ad un tecnico non tesserato, sottoscrivendo le distinte di gara, di svolgere l'attività di allenatore in favore della A.S.D. CUS PALERMO in almeno n° 2 gare del campionato Allievi Provinciali della stagione sportiva 2012/2013.
Con la medesima nota e per quanto ascritto ai predetti non soci (art. 1bis n° 5 C.G.S.), è stata altresì deferita la A.S.D. CUS PALERMO, ex art. 4 comma 2 C.G.S.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie e/o documenti a discolpa. Si è presentato all'udienza dibattimentale il sig. Agostino Tirri il quale ha ammesso di avere sottoscritto la distinta di gara senza tuttavia conoscere la posizione di tesseramento dell'allenatore, apparentemente regolarmente tesserato.
Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico dei non soci e dell'ammenda di € 400,00 a carico della Società.
Il Tribunale Federale Territoriale, risultando in modo documentale dalle distinte di gara sottoscritte dai soggetti deferiti che la Società in questione ha utilizzato quale allenatore, in almeno due gare del campionato sopra indicato, il tecnico sig. Salvatore Demma (allenatore di base - cod. 100.259), senza che lo stesso risultasse regolarmente tesserato, ritiene pertanto che le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento, conseguendone le sanzioni come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:
- Inibizione per mesi uno a carico dei Sigg. Agostino TIRRI e Salvatore CANGEMI, con decorrenza dal momento dell'eventuale nuovo tesseramento;
- Ammenda di € 100,00 a carico della A.S.D. CUS PALERMO.
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 11/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. OCCHIPINTI Stefano
Società A.S.D. RAGUSA CALCIO (RG)

La Procura Federale con nota 7920/305 pf 13-14/GT/dl del 30/6/2014, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

a) della violazione di cui all'art. 11 comma 1 C.G.S. da ascriversi al tesserato Occhipinti Stefano per aver rivolto insulti di stampo discriminatorio ai danni del calciatore Muca Xhulio nel corso della gara Allievi Regionali A.S.D. Ragusa – A.S.D. Azzurra Modica del 27.10.13
b) della violazione di cui all'art. 4 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva da ascriversi alla società A.S.D. Ragusa Calcio

Il deferimento nasce da una segnalazione della Commissione Disciplinare Territoriale, con la quale veniva disposta la trasmissione alla Procura Federale di un reclamo presentato dalla Società A.S.D. Azzurra Modica avverso un provvedimento sanzionatorio inflitto ad un proprio tesserato che conteneva, tra l'altro, la descrizione di un episodio di carattere discriminatorio.
La Procura Federale effettuate le opportune indagini accertava che l'episodio de quo si sarebbe concretizzato nella pronuncia di una frase di tenore razzista nei confronti del calciatore di nazionalità albanese della società A.S.D. Azzurra Modica Muca Xhulio durante la gara di Allievi Regionali A.S.D. Ragusa Calcio – A.S.D. Azzurra Modica del 27.10.13.
Il presunto autore del fatto veniva individuato nel calciatore dell'A.S.D. Ragusa Calcio Occhipinti Stefano, presente in quel momento in Tribuna, e la violazione veniva pertanto qualificata come "insulto per motivi di nazionalità" .

La Procura Federale provvedeva pertanto a raccogliere le dichiarazioni dei calciatori interessati Occhipinti Stefano e Muca Xhulio , e di alcuni tesserati dell'A.S.D. Azzurra Modica: Sig. Gibaldi Giovanni (Presidente), Sig. Sammito Giuseppe (allenatore) e Sigg.ri Di Lorenzo Mattia e Giannì Elia (calciatori), oltre che di alcuni tesserati dell'A.S.D. Ragusa Calcio: Sig. Massari Emanuele (allenatore), Sig. Capocasale Franco Antonio (accompagnatore) e Sigg.ri Nigita Salvatore e Andolina Niccolo (calciatori), pervenendo in conclusione all'odierno deferimento.
All'udienza del 23.9.14 le parti deferite non sono comparse ma la società A.S.D. Ragusa ha fatto pervenire, nei termini, memorie difensive con cui ha respinto ogni addebito.
Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto applicare al Sig. Occhipinti Stefano la sanzione della squalifica per dieci gare e alla Società A.S.D. Ragusa Calcio la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00.
Il Tribunale Federale Territoriale dopo aver esaminato gli atti del deferimento ed in particolare le dichiarazioni rese dai diretti interessati e da alcuni tesserati di entrambe le società, rileva che non appare raggiunta , oltre ogni ragionevole dubbio, la prova del comportamento discriminatorio addebitato al calciatore Occhipinti Stefano.
Invero la frase di tenore razzista rivolta al calciatore Muca Xhulio è stata percepita soltanto da un compagno di squadra dello stesso Muca (Sig. Elia Giannì) e non è stata confermata dalla parte lesa e da nessuno degli altri tesserati ascoltati, eccetto che dal Presidente dell'A.S.D. Azzurra Modica Sig. Gibaldi Giovanni che riferiva, comunque, di averla appresa de relato.
In particolare appare opportuno evidenziare come la parte offesa Muca Xhulio nel corso delle sue dichiarazioni ha affermato di aver riconosciuto Occhipinti Stefano tra coloro che erano presenti in Tribuna, ma non ha confermato né ha escluso che fosse stato lo stesso a pronunciare la frase dal tenore razzista di che trattasi.
Tuttavia l'odierno deferito pur negando di aver pronunciato frasi razziste ha ammesso di aver pronunciato qualche "frase offensiva" nei confronti del sig. Muca Xhulio.
Ne consegue che questo Tribunale Federale Territoriale, in ragione delle superiori argomentazioni, ritiene responsabile il sig. Stefano Occhipinti della violazione prevista dall'art. 1 comma 1 C.G.S., dovendosi così riformulare il capo di imputazione,per aver quest'ultimo tenuto un comportamento, per sua stessa ammissione, quantomeno contrario ai principi di lealtà e correttezza sportiva.
Per l'effetto la Società A.S.D. Ragusa Calcio va ritenuta responsabile per il fatto addebitato al proprio tesserato ai sensi dell' art. 4 comma 2 C.G.S.
Le sanzioni seguono come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica al Sig. Occhipinti Stefano la sanzione della squalifica per 4 gare e alla Società A.S.D. Ragusa Calcio l'ammenda di € 400,00.
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 17/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Emanuele GENNARO (Presidente della A.S.D. Monreale).
A.S.D. MONREALE
Con nota 1039pf 13-14/GS/reg del 6 luglio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) il Sig. Emanuele

GENNARO, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento al punto 2, comma 5 del C.U. n° 89 del 7 ottobre 2013 della L.N.D., per non avere tesserato alcun tecnico abilitato nella stagione sportiva 2013 – 2014, relativamente al campionato regionale juniores.
Con la medesima nota e per quanto ascritto al predetto è stata altresì deferita la A.S.D. MONREALE, ex art. 4 comma 1 C.G.S.
Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolpa, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi quattro a carico del tesserato e dell'ammenda di € 600,00 a carico della Società.
Il Tribunale Federale Territoriale, risultando in modo documentale che in almeno due gare del campionato regionale juniores dell'indicata stagione sportiva la A.S.D. Monreale non ha utilizzato alcun tecnico, ritenendo pertanto che le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:
- *Inibizione per mesi due a carico del Sig. Emanuele GENNARO;*
- *Ammenda di € 150,00 a carico della A.S.D. MONREALE.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 18/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Antonino BUONO (Presidente della A.P.D. Leonfortese).
A.P.D. LEONFORTESE

Con nota 1040pf 13-14/GS/reg del 6 luglio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) il Sig. Antonino BUONO, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento al punto 2, comma 5 del C.U. n° 89 del 7 ottobre 2013 della L.N.D., per non avere tesserato alcun tecnico abilitato nella stagione sportiva 2013 – 2014, relativamente al campionato regionale juniores.
Con la medesima nota e per quanto ascritto al predetto è stata altresì deferita la A.P.D. LEONFORTESE, ex art. 4 comma 1 C.G.S.
Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolpa, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi quattro a carico del tesserato e dell'ammenda di € 600,00 a carico della Società.
Il Tribunale Federale Territoriale, risultando in modo documentale che in almeno una gara del campionato regionale juniores dell'indicata stagione sportiva la A.P.D. Leonfortese non ha utilizzato alcun tecnico, ritenendo pertanto che le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:
- *Inibizione per mesi due a carico del Sig. Antonino BUONO;*
- *Ammenda di € 100,00 a carico della A.P.D. LEONFORTESE.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 23/09/2014

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Sandro Morgana